



# CITTA' DI CORSICO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30/04/2022

L'anno 2022 addì 30 del mese di aprile alle ore 10:44 nella sala consiliare Pietro Sanua sotto la presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in Prima Convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, inviata per tempo a ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all'ordine del giorno, risultano come segue:

|                         |          |                    |          |
|-------------------------|----------|--------------------|----------|
| VENTURA STEFANO MARTINO | Presente | SPAGNUOLO ANGELO   | Presente |
| CASARINI GIANDOMENICO   | Presente | MASIERO ROBERTO    | Presente |
| ANFOSSI GIORGIO         | Presente | MORETTO SABRINA    | Assente  |
| ASTORI ILARIO           | Assente  | VITALI GIANLUCA    | Presente |
| BERTINI ANDREA          | Presente | ERRANTE FILIPPO    | Assente  |
| BOSI IACOPO             | Presente | MAGISANO FRANCESCO | Assente  |
| CAIMI SABRINA           | Presente | POGLIAGHI RITA     | Assente  |
| MERLINO DOMENICO        | Presente | MEI ROBERTO        | Assente  |
| RAMPONI PIERLUIGI       | Presente | PENNATI AMOS       | Assente  |
| RENNA GIULIA            | Presente | RIGGIO MARIA       | Assente  |
| SPACCINI LUIGINA        | Presente | RAPETTI LUIGI      | Assente  |
| GATTA SILVANA           | Presente | SACCINTO ANTONIO   | Assente  |
| GESMUNDO MARCO          | Assente  |                    |          |

Totale presenti: 14

Totale assenti: 11

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, BERTAZZOLI PAOLO.

Scrutatori:

Renna Giulia, Anfossi Giorgio

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

|                                 |          |                            |          |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara | Presente | Assessore MAGNONI Maurizio | Presente |
| Assessora CRISAFULLI Angela     | Presente | Assessora STOPPA Isabella  | Assente  |
| Assessore DI STEFANO Francesco  | Presente | Assessore SALCUNI Stefano  | Presente |
| Assessora GALLI Elena           | Presente |                            |          |

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF**



## CITTA' DI CORSICO

Il Presidente del Consiglio comunica che verrà effettuata una unica discussione sui primi due punti iscritti all'ordine del giorno: Piano Economico Finanziario (PEF) TARI 2022-2025 ai sensi della deliberazione ARERA n.363/2021 e Approvazione tariffe TARI anno 2022.

Seguiranno due distinte votazioni.

Illustra gli argomenti il Sindaco.

Alle ore 10:56 entra la consigliera Sabrina Moretto.

Consiglieri presenti n. 15

**Il testo degli interventi è trascritto in base alla registrazione audio effettuata e depositata presso la Segreteria Generale.**

\*\*\*\*\*

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- 

**PREMESSO** che la IUC era composta da:

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTO** l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della IUC, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);



## CITTA' DI CORSICO

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 52, del Dlgs. n. 446/1997;

**VISTO** il Regolamento generale delle entrate comunali, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 09/12/2019;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina della Tari, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 99 del 23.09.2020;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il Dm Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

**VISTO** l'art. 3, commi 5-sexiesdecies e comma 5-septiesdecies del DL 30 dicembre 2021, n.228 recante "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI" come convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'articolo 151, comma 1, del D. lgs. 267/2000, autorizzando per gli enti locali l'esercizio provvisorio fino alla predetta data del 31 maggio 2022;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

**VISTA** la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

**CONSIDERATO** che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

**PRESO ATTO** che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente iter per l'approvazione del Piano finanziario:

*7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

*7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.*

*7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori*



## CITTA' DI CORSICO

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".

**RICHIAMATI** in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: "Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli



## CITTA' DI CORSICO

ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 28 c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale”;

- l'art. 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita: “4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
  - 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.
  - 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
  - 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.
  - 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.
  - 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.”

**RICHIAMATA** la Deliberazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata “Approvazione

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CASARINI GIANDOMENICO il 11/05/2022 18:39:48

PAOLO BERTAZZOLI il 10/05/2022 16:50:01 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI CONSIGLIO: 2022 / 9 del 30/04/2022





## CITTA' DI CORSICO

degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

**RICHIAMATI** in particolare della suddetta Deliberazione:

- *l'art.1 “Chiarimenti applicativi” che così recita: “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.*
  - *1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.*
  - *1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.*
  - *1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.*
  - *1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
    - *utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;*
    - *determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.**
  - *1.6 Ai fini della determinazione della componente ARa di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.*
  - *1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente CCa viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.*
  - *1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere*



## CITTA' DI CORSICO

- nella voce COAL, di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri:
- a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
- 1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente Acca di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
  - 1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2.
  - 1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.
  - 1.12 Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2021, è pari a 1,319.”;
- l'art.2 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione” che così recita:
    - “2.2 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:
      - a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;
      - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;
      - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4
    - 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul



## CITTA' DI CORSICO

sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

- a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità dell/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;
- b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.”.

### TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
  - il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
  - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore tra 0% e 4%;
  - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
  - il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 ( 黠 C116a 黠), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che:
  - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
  - I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $a=\{2022, 2023, 2024, 2025\}$  per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
    - per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ( $a-2$ ) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
    - per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno  $a$  rileva ai fini tariffari nell'anno ( $a+2$ ). In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno ( $a-2$ );
  - Ai fini dell'aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all'anno  $a$  è inteso





## CITTA' DI CORSICO

come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno  $a = \{2022\}$ , si considerano i seguenti tassi di inflazione  $I 2021 = 0,1\%$  e  $I 2022 = 0,2\%$ . Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

○ I costi riconosciuti:

• comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
- B7 - Costi per servizi;
- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;
- B9 - Costi del personale;
- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
- B13 - Altri accantonamenti;
- B14 - Oneri diversi di gestione;

• sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea:- i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto Allegato A 19 ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio. l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

• l'art. 11 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL, a che includono tra le altre:

- la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;



## CITTA' DI CORSICO

- eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.
- l'art.12 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (Cka);
- l'art.13 dell'MTR-2 definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:
  - “13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.*
  - 13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.*
  - 13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.*
  - 13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.*
  - 13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno a = {2024, 2025}, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).*
  - 13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.*
  - 13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.*
- l'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
  - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3



## CITTA' DI CORSICO

dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;

- nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro Nel caso di subentro, nell'anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ , di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

**VISTA** la Deliberazione Arera 26 ottobre 2021, n. 456/R/Rif, rubricata "valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)", per mezzo della quale l'Autorità ha definito il tasso d'inflazione programmata  $r_{pia}$  pari all'1,7%, impiegato per la determinazione del parametro  $pa$ , nonché la determinazione del deflatore degli investimenti e la remunerazione del capitale investito ( $Wacc$ );

**CONSIDERATO CHE** la componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

**CONSIDERATO CHE** il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

**CONSIDERATO CHE** riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 16.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno  $a$  è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno  $a-2$ ;

**CONSIDERATO CHE** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2.

**VISTO** il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

**DATO ATTO CHE** il gestore Amsa Spa risulta proprietaria di un impianto di trattamento dei rifiuti e di depurazione delle acque;

**DATO ATTO CHE** il MTR-2 definisce "Organismo competente", ovvero sia il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;



## CITTA' DI CORSICO

**DATO ATTO CHE** alla data di approvazione del Pef 2022-2025, l'Organismo competente risulta identificabile con lo stesso Comune di Corsico;

**VISTO** l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti";

**CONSIDERATO CHE** con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla predetta Determinazione.

**RICHIAMATA** inoltre la Deliberazione Arera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF;

**RICHIAMATA** altresì la Deliberazione Arera 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del , con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2020 per l'ambito tariffario del Comune di Corsico;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 104 del 30/09/2020, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2021 per l'ambito tariffario del Comune di Corsico;

**CONSIDERATO** che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Corsico;

**CONSIDERATO CHE** sul Comune di Corsico suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 2021/2019/R/RIF, sono i seguenti:

| Gestore 1 | Gestore 2         |
|-----------|-------------------|
| Amsa Spa  | Comune di Corsico |

**VISTA** la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2022-2025 redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'allegato 4 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "B" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- il Pef 2022-2025 redatto dal gestore Amsa Spa secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "D" alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore Amsa Spa secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "E" alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore Amsa Spa secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "F" alla presente Deliberazione);



## CITTA' DI CORSICO

### TENUTO CONTO che:

- il valore delle entrate tariffarie 2021 (*Told2021*) è pari a Euro 3.625.135. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2022 rispetto a quelle 2021 è pari a 1,60%;
- il valore delle entrate tariffarie 2022 (*Told2022*) è pari a Euro 3.650.617. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2023 rispetto a quelle 2022 è pari a 1,60%;
- valore delle entrate tariffarie 2023 (*Told2023*) è pari a Euro 3.709.026. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2024 rispetto a quelle 2023 è pari a 1,60%;
- il valore delle entrate tariffarie 2024 (*Told2024*) è pari a Euro 3.713.040. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 1,60%;

**PRESO ATTO** che le entrate tariffarie 2022-2025 come sopra determinate registrano una crescita così determinata

|                                | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| $T_n$                          | 3.650.617 | 3.709.026 | 3.713.040 | 3.711.033 |
| $TV_{n-1}$                     | 2.098.780 | 2.128.611 | 2.190.631 | 2.202.354 |
| $TF_{n-1}$                     | 1.524.254 | 1.522.005 | 1.518.295 | 1.510.484 |
| $T_{n-1}$                      | 3.625.135 | 3.650.617 | 3.709.026 | 3.713.040 |
| $T_n / T_{n-1}$                | 1,007     | 1,014     | 1,001     | 0,999     |
| <b>SUPERAMENTO DEL LIMITE?</b> | <b>NO</b> | <b>NO</b> | <b>NO</b> | <b>NO</b> |

### DATO ATTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie del gestore Amsa Spa e del Comune stesso, come dettagliato nella relazione di accompagnamento (Allegato "C" alla presente Deliberazione);
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

### DATO CONTO che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato "C" alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
  - Attività di validazione svolta;
  - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - Costi operativi incentivanti;
  - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
  - Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
  - Focus sulla determinazione dei conguagli;
  - Scelta degli ulteriori parametri;

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Corsico, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di



Corsico nell'ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

2022: Euro 3.650.617;

2023: Euro 3.709.026;

2024: Euro 3.713.040;

2025: Euro 3.711.033;

**VISTO** l'art. 8, della Deliberazione Arera n. 363/2021, il quale prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2. L'aggiornamento sarà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

**PRESO ATTO** che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; **ACQUISITO** e allegato il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Dirigenti dell'Area 1 e Area 3, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** l'allegato parere favorevole, in merito alla conformità del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025, ai sensi della deliberazione ARERA 363/2021/r/rif (MTR-2) e ARERA 443/2019/R/RIF (MTR) di cui all'allegato A, espresso dal collegio dei revisori dei conti;

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

1. di approvare le premesse e gli Allegati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, pertanto il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022-2025, così suddiviso:

| Tipologia       | Anno      |           |           |           |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                 | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
| Parte variabile | 2.104.685 | 2.161.602 | 2.173.325 | 2.163.304 |
| Parte fissa     | 1.522.005 | 1.518.395 | 1.510.686 | 1.518.700 |



## CITTA' DI CORSICO

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Totale</b> | <b>3.626.691</b> | <b>3.679.997</b> | <b>3.684.011</b> | <b>3.682.004</b> |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

- Di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
- Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
- Di approvare il Pef 2022-2025 del Comune di Corsico redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif,
- Di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025, Allegato "C" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- Di dare atto che i parametri di competenza di questo Etc sono stati definitivamente assunti nel seguente ammontare:

| <b>Parametro</b>           | <b>Ambito Tariffario Comune di Corsico</b> |
|----------------------------|--|
| X [0,1%-0,5%]              | 0,10                                       |
| QL [0%-4%]                 | 0,00%                                      |
| PG [0%-3%]                 | 0,00%                                      |
| C116 [0%-3%]               | 0,00%                                      |
| b [0,3-0,6]                | 0,3  |
| $\omega$ [0,0 - 0,0]       | 0,1  |
| $\gamma_{1,ra}$ [-0,4/ 0]  | -0,19                                      |
| $\gamma_{2,ra}$ [-0,30/ 0] | -0,14                                      |

- Di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.
- Di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021

**Successivamente stante l'urgenza a procedere si passa alla votazione per l'immediata esecutività**

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi per alzata di mano dai n. 15 Consiglieri presenti



**CITTA'  
DI CORSICO**

e votanti

**DELIBERA**

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs 267/2000.

**Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Presidente del Consiglio**

**CASARINI GIANDOMENICO**

**Il Segretario Generale**

**BERTAZZOLI PAOLO**